



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 aprile 2014  
(OR. en)**

**8606/14**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0202 (COD)**

---

---

**EF 126  
ECOFIN 358  
DELECT 110**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. Comm.:	7856/14, 7863/14 + ADD1 + ADD2, 7865/14, 7866/14 + ADD 1, 7867/14, 7868/14, 7870/14, 7871/14, 7873/14, 7463/14
Oggetto:	10 regolamenti delegati della Commissione che integrano il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio - Intenzione di non sollevare obiezioni agli atti delegati

---

1. La Commissione ha presentato al Consiglio le seguenti 10 norme tecniche di regolamentazione, sotto forma di atti delegati, in conformità della procedura di cui all'articolo 290 TFUE, agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012<sup>1</sup> e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE<sup>2</sup>:

---

<sup>1</sup> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

- a) regolamento delegato n..../. della Commissione del 12.3.2014 che integra la direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (cfr. doc. 7856/14 EF 83 ECOFIN 269 DELACT 74)
- b) regolamento delegato (UE) n..../. della Commissione del 12.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (cfr. doc. 7863/14 EF 85 ECOFIN 271 DELACT 75 + ADD1 + ADD2)
- c) regolamento delegato (UE) n..../. della Commissione del 12.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite dell'ente e il valore delle sue attività (cfr. doc. 7865/14 EF 86 ECOFIN 272 DELACT 77)
- d) regolamento delegato (UE) n..../. della Commissione del 12.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione (cfr. doc. 7866/14 EF 87 ECOFIN 273 DELACT 78 + ADD1 + ADD2)
- e) regolamento delegato (UE) n..../. della Commissione del 12.3.2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente (cfr. doc. 7867/14 EF 88 ECOFIN 274 DELACT 79)

- f) regolamento delegato (UE) n....../.. della Commissione del 13.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (cfr. doc. 7868/14 EF 89 ECOFIN 275 DELACT 80)
- g) regolamento delegato (UE) n....../.. della Commissione del 12.3.2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione (cfr. doc. 7870/14 EF 90 ECOFIN 276 DELACT 81)
- h) regolamento delegato (UE) n....../.. della Commissione del 12.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine "mercato" (cfr. doc. 7871/14 EF 91 ECOFIN 277 DELACT 82 + ADD1 + ADD2)
- i) regolamento delegato (UE) n....../.. della Commissione del 12.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la variabile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (cfr. doc. 7873/14 EF 92 ECOFIN 278 DELACT 83 + ADD1 + ADD2)
- j) regolamento delegato (UE) n....../.. della Commissione del 4.3.2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (cfr. doc. 7463/14 EF 78 ECOFIN 240 DELACT 51)

2. Conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1093/2010, il Consiglio può sollevare obiezioni a tali atti delegati entro il termine di un mese.
3. Su richiesta scritta del Parlamento europeo in conformità, ove applicabile, dell'articolo 463 del regolamento (UE) n. 575/2013 o dell'articolo 149 della direttiva 2013/36/UE, il periodo di esame per quanto concerne i summenzionati atti delegati è stato prorogato:
  - fino al 12 maggio 2014 per gli atti delegati di cui al punto 1, lettere da a) a i) della presente nota; e
  - fino al 4 maggio per l'atto delegato di cui al punto 1, lettera j) della presente nota.
4. Dall'adozione da parte della Commissione dei summenzionati atti delegati **nessuna delegazione ha manifestato l'intenzione di sollevare obiezioni a tali atti delegati**, ad eccezione di **DE, che ha manifestato l'intenzione di sollevare obiezioni all'atto delegato di cui al punto 1, lettera d) della presente nota** (doc. 7866/14 EF 87 ECOFIN 273 DELACT 78).
5. Si suggerisce pertanto che il Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda):
  - **per quanto concerne l'atto delegato di cui al punto 1, lettera j) della presente nota**, lasci trascorrere il termine del 4 maggio 2014; e
  - **per quanto concerne gli atti delegati di cui al punto 1, lettere da a) a i) della presente nota**, raccomandi che il Consiglio confermi la sua intenzione di non sollevare obiezioni a tali atti delegati e che la Commissione e il Parlamento europeo ne siano informati.